

La legislazione di interesse veterinario sugli equidi: dubbi interpretativi e certezza del diritto

LA LEGISLAZIONE DI INTERESSE VETERINARIO SUGLI EQUIDI: DUBBI INTERPRETATIVI E CERTEZZA DEL DIRITTO

V. Milini*, **L. Galimberti****, **G. C. Ruffo*****

**Veterinario LP – Specialista in Igiene degli Alimenti di Origine Animale, consulente ASL Provincia di MI2*

***Dirigente Veterinario– A.S.L. di Lodi.,*

****Professore associato, Sezione di Medicina Legale e Legislazione Veterinaria, Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Milano, Italy*

Corso di Perfezionamento in Diritto e Legislazione veterinaria

Riassunto

Il cavallo ha cambiato la vita all'uomo, ora è l'uomo che sta cambiando l'atteggiamento nei suoi confronti: le ultime proposte di legge vorrebbero escluderlo dalla macellazione e da animale da lavoro si sta trasformando in animale sportivo, da svago e da compagnia. Con questo lavoro si è cercato di raggruppare la normativa di interesse veterinario afferente agli equidi per fornire uno strumento utile di consultazione alle tre aree del Dipartimento di Prevenzione Veterinario delle ASL e ai Veterinari libero professionisti.

Abstract

The horse has changed the man's life, now is the man who is changing his attitude towards it: the last proposals of law would exclude it from the slaughter so that it's being turned into sporting animal and pet.

The Author tries to group laws about equidae in order to provide a useful tool of consultation to the three areas of the Department of Veterinary Prevention of ASL and to the DVM's.

Parole chiave: Equidi, trasporto, benessere, profilassi, legge

Keywords: Equidae, transport, welfare, prophylaxis, law

1 IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI

La prima norma comunitaria concernente l'identificazione dei soli equidi registrati congiuntamente all'emissione di un documento di identificazione che scorta gli

stessi durante i loro movimenti, risale all'anno 1993.

Si è dovuto attendere una successiva decisione CE del 1999, per stabilire disposizioni riguardanti l'identificazione anche degli equidi da allevamento e da reddito.

Purtroppo il doppio sistema, per gli equidi d'allevamento e da reddito da una parte e per gli equidi registrati dall'altra, ha ottenuto come conseguenza l'emissione di più documenti d'identificazione per uno stesso animale.

Tutto questo può essere evitato innanzitutto applicando sull'animale un marchio indelebile, ma non necessariamente visibile, all'atto della prima identificazione.

Inoltre il diagramma schematico incluso nel documento d'identificazione previsto dalla decisione 93/623/CEE non era pienamente compatibile con le informazioni simili richieste dalle organizzazioni internazionali che si occupano di equidi per concorsi e corse e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE).

Di conseguenza, il regolamento CE 504/2008 definisce uno schema rispondente ai bisogni della Comunità e conforme ai requisiti internazionali. Attualmente nel nostro Paese non esiste un'anagrafe nazionale, per cui in BDE vengono inseriti solo gli equidi identificati presso le APA, ossia non iscritti ad un Libro Genealogico o Registro Anagrafico ufficialmente riconosciuto, mentre quelli identificati dall'UNIRE (cavallo da sella italiano, trottatore, haflinger, murgese, maremmano, arabo, lipizzano, TPR ecc) sono compresi nei rispettivi registri.

Per facilitare l'adempimento dell'identificazione e registrazione in una banca dati, è stato introdotto l'UELN (*Universal Equine Life Number*) concordato su scala mondiale tra le principali organizzazioni operanti nel campo dell'allevamento equino e delle competizioni equestri. Il sistema UELN si presta all'identificazione sia degli equidi registrati, sia degli equidi da allevamento e

da reddito e permette l'introduzione progressiva di reti informatiche, di modo che l'identità degli animali possa essere verificata in qualsiasi momento.

Il "numero unico di identificazione a vita" è un codice numerico unico a quindici cifre. Le prime tre cifre corrispondono al codice ISO del paese di registrazione, le successive tre corrispondono alla banca dati in cui è registrato e le ultime nove cifre indicano il numero di identificazione individuale attribuito all'equide.

Il codice UELN viene apposto sulla prima pagina del documento di identificazione di ogni equide.

Sempre il regolamento 504/2008 cita: "è opportuno che gli equidi siano muniti di un transponder (ossia dispositivi passivi di identificazione a radiofrequenza per sola lettura, conformi alla norma ISO 11784 e che possono essere letti da un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785 ad una distanza di almeno 12cm), ma occorre prevedere la possibilità di utilizzare metodi alternativi per la verifica dell'identità dell'animale, comprese le marcature, purché tali metodi offrano garanzie equivalenti nei riguardi del rischio che per uno stesso animale siano rilasciati più documenti di identificazione.

L'organismo emittente provvede a che non sia rilasciato un documento di identificazione per un equide a meno che il metodo alternativo sia indicato nella sezione I, parte A, punto 6 o 7, del documento di identificazione.

Quando è utilizzato un metodo alternativo, il detentore fornisce il mezzo per accedere ai dati di identificazione o, se del caso, sostiene il costo della verifica dell'identità dell'animale.

Gli Stati membri provvedono a che:

a) i metodi alternativi non siano utilizzati come solo mezzo di verifica dell'identità degli equidi per la maggioranza degli equidi identificati in conformità del presente regolamento;

b) i marchi visibili apposti sugli equidi da allevamento e da reddito non possano essere confusi con quelli riservati sul loro territorio agli equidi registrati.

Attualmente l'unico metodo alternativo utilizzato, riguarda gli equidi destinati alla macellazione entro l'anno di vita.

Nel caso specifico il proprietario-detentore deve notificare la nascita dell'animale all'ente autorizzato e fare richiesta allo stesso ente per ottenere un documento di identificazione semplificato, analogo alla cedola identificativa dei bovini ed accompagnato da una fascetta da applicare all'arto anteriore sinistro del puledro, al momento dell'invio al macello. Sul documento di identificazione semplificato sono riportati oltre ai dati minimi relativi all'animale anche il codice del chip inserito all'interno della fascetta apposta all'arto.

Ai fini del regolamento 504/2008 CE, il sistema di identificazione degli equidi intendendosi come tali i mammiferi solipedi selvatici o domestici di tutte le specie del genere *Equus* della famiglia *Equidae* e i loro ibridi, si compone dei seguenti elementi:

a) un documento di identificazione unico valido a vita;

b) un metodo che permetta di stabilire un nesso univoco tra il documento di identificazione e l'equide;

c) una base di dati nella quale sono registrati, sotto un numero di identificazione unico, gli elementi dell'identificazione dell'animale per il quale un documento di identificazione è

stato rilasciato a una persona registrata in tale base di dati.

In base a tale regolamento, gli equidi nati dopo il 31/12/2006, devono essere identificati entro 7 (sette) mesi dalla nascita.

A tal proposito, il proprietario-detentore notifica entro 7 (sette) giorni l'avvenimento all'ente competente; in seguito il veterinario incaricato si recherà presso l'azienda in cui è detenuto il puledro per apporre il microchip e contestualmente si assicurerà di identificare lo stesso animale anche attraverso il controllo del certificato di inseminazione della madre (CIF).

A tal proposito la Legge 30 del 1991, prevede che gli stalloni adibiti alla monta siano iscritti al Libro genealogico, ma in deroga a quanto appena esposto, le Regioni e le Province autonome, sentito il parere del MIPAF, possono autorizzare l'impiego per la monta naturale, cavalli e asini stalloni (con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri), che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il Libro genealogico o il Registro anagrafico.

Nelle zone tipiche, le Regioni possono autorizzare gli stalloni asini abilitati, per la monta delle cavalle.

Gli equidi nati prima del 01/01/2007, qualora siano in possesso di un documento di identificazione rilasciato da un ente autorizzato, con il capitolo IX debitamente compilato, completi di scheda segnaletica (pupazzetto) vengono inseriti in anagrafe, apponendo sul passaporto un numero di identificazione (UENL).

Nel caso in cui il documento di identificazione dell'equide nato in Italia prima del 01/01/2007 non preveda il capitolo IX, lo stesso documento di

identificazione deve essere rifatto: in tal caso prima dell'inserimento in anagrafe si procederà all'applicazione del microchip nell'eventualità che l'animale risulti sprovvisto.

Se invece un documento di identificazione analogo, sia stato rilasciato da un'autorità di uno Stato Membro dell'UE, il passaporto va solo integrato con il capitolo IX ed inserito in anagrafe: ovviamente vale quanto esposto sopra riguardo alla presenza o assenza del chip.

Gli equidi provenienti da paesi extra UE e non iscrivibili a Libri Genealogici riconosciuti in Italia ad es. Quarter horse, Appaloosa, Argentini ecc., devono essere identificati attraverso l'apposizione di microchip qualora ne siano sprovvisti, rilascio di nuovo passaporto ed inserimento in BDE ed i vecchi documenti vanno restituiti all'organismo che li ha emessi.

In qualsiasi caso deve essere scelta la destinazione finale, se DPA o NON DPA, compilando appunto la sezione IX parte II del documento di identificazione.

Diverso è il caso per gli equidi nati dopo il 31/12/2006, perché in base all'articolo 20 del Reg. CE 504/2008, un equide è destinato alla produzione di carne per il consumo umano a meno che sia irreversibilmente dichiarato non tale nella apposita sezione.

Sono esclusi dalla identificazione i cavalli che vivono allo stato brado o semibrado, ad esempio in aree protette, ma devono essere identificati qualora vengano spostati o addomesticati.

Solo la Legge n.200 del 1 agosto 2003, relativa alla gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE, all'art.3 specifica: " tutti gli equidi sono univocamente identificati mediante l'applicazione di un dispositivo

elettronico di identificazione individuale e dotati di passaporto".

La stessa legge e l'intera normativa vigente non chiariscono comunque il dubbio relativo agli equidi nati prima del 1/1/2007, privi di microchip e considerati identificati ai sensi delle direttive CE 93/623 e 200/68 e che vanno registrati in BDE.

Tutto questo ha generato una difformità di interpretazioni, soprattutto per quanto attiene ai controlli ufficiali.

La Circolare del Min. Sal. del 21/12/2007 però chiarisce che, a maggior garanzia dell'identificazione e per fornire informazioni certe inerenti la catena alimentare, gli equidi, almeno nel caso in cui vengano dichiarati DPA, devono essere identificati con dispositivi elettronici già largamente impiegati a livello internazionale: questa è l'unica tecnologia che deve essere utilizzata per creare uno stretto legame tra l'equide e il mezzo di identificazione.

Considerando inoltre quanto pronunciato dal D.M. 5 Maggio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ogni equide in quanto animale di interesse zootecnico, deve essere riconducibile ad un codice aziendale rilasciato dal Servizio Veterinario competente.

Il suddetto codice è composto come ben noto, dalla sigla IT seguita da otto caratteri alfanumerici, di cui i primi tre corrispondono al codice ISTAT del comune in cui è ubicata l'azienda, due alla sigla della provincia e gli ultimi tre numeri al numero progressivo dell'azienda stessa dove l'equide è detenuto.

A questo codice va aggiunto l'orientamento produttivo dell'azienda in cui vengono allevati o accuditi gli equidi, conformemente alla Circolare del

Ministero della Salute del 4 Febbraio 2008.

Ogni azienda che detiene equidi, deve possedere e mantenere aggiornato un registro di carico e scarico, analogamente a quanto avviene per ogni altra azienda detentrica di animali di interesse zootecnico.

2-ORGANISMI CHE RILASCIANO I DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI

Gli Stati membri provvedono a che il documento di identificazione per gli equidi registrati sia rilasciato dai seguenti organismi («organismi emittenti»):

a) l'organizzazione o associazione ufficialmente approvata o riconosciuta dallo Stato membro interessato o da un servizio ufficiale di tale Stato membro.

b) un ramo con sede in uno Stato membro di un'associazione od organizzazione internazionale che gestisca cavalli per competizioni e corse.

I documenti di identificazione rilasciati dalle autorità di un paese terzo che emettono certificati genealogici in conformità della decisione 96/510/CE sono considerati validi.

L'organismo che rilascia il documento di identificazione è designato dall'autorità competente (MIPAFF per l'Italia).

Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato l'elenco degli organismi emittenti e mettono le relative informazioni a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico in un sito Internet.

All'atto del rilascio del documento di identificazione o della registrazione di

documenti di identificazione precedentemente rilasciati, l'organismo emittente comunica le informazioni alla

E	CARNE CON FATTRICI
F	CARNE SENZA FATTRICI
G	EQUESTRE CON FATTRICI
H	EQUESTRE SENZA FATTRICI
C	IPPICO CON FATTRICI
D	IPPICO SENZA FATTRICI
L	LAVORO

base di dati centrale dello Stato membro in cui l'equide è nato e registra nella sua base di dati almeno le seguenti informazioni sull'equide:

a) il numero unico di identificazione a vita;

b) la specie;

c) il sesso;

d) il mantello;

e) la data di nascita (giorno, mese, anno);

f) se del caso, almeno le ultime quindici cifre del codice trasmesso dal transponder o il codice trasmesso da un dispositivo di identificazione a radiofrequenza nonché le informazioni relative al sistema di lettura necessario, o il metodo alternativo;

g) il paese di nascita;

h) la data di rilascio del documento di identificazione e dell'eventuale sua modifica;

i) il nome e l'indirizzo della persona a cui il documento di identificazione è rilasciato;

l) il nome dell'animale (nome di nascita e se del caso, nome commerciale);

m) lo status conosciuto dell'animale come non destinato alla macellazione per il consumo umano;

n) le informazioni riguardanti eventuali duplicati o documenti d'informazione sostitutivi.

L'organismo emittente conserva le informazioni nella sua base di dati per almeno 35 anni o per almeno i due anni seguenti la data di morte dell'equide.

Il documento di identificazione è in forma di stampato indivisibile e contiene campi per l'inserimento delle informazioni richieste nelle seguenti sezioni:

a) per gli equidi registrati, sezioni da I a X;

b) per gli equidi da allevamento e da reddito, almeno le sezioni I, III, IV e da VI a IX.

3-DUPLICAZIONE, SOSTITUZIONE, SOSPENSIONE DEI DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

Se il documento di identificazione originale è andato smarrito, ma l'identità dell'equide può essere stabilita, in particolare per mezzo del codice trasmesso dal transponder o del metodo alternativo, ed esiste una dichiarazione di proprietà, l'organismo emittente rilascia un duplicato del documento di identificazione con un riferimento al numero unico di identificazione a vita e designa chiaramente come tale questo documento («duplicato del documento di identificazione»).

In questo caso, l'equide è classificato nella parte II della sezione IX del duplicato del documento di identificazione come non destinato alla macellazione per il consumo umano.

Le informazioni contenute nel duplicato del documento di identificazione rilasciato e la

classificazione dell'equide nella sezione IX di esso sono introdotte nella base di dati mediante riferimento al numero unico di identificazione a vita.

In deroga a quanto riportato sopra, l'autorità competente può decidere di sospendere per un periodo di sei mesi lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano, se il detentore può dimostrare, entro trenta giorni dalla data dichiarata della perdita del documento di identificazione, che lo status dell'equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano non è stato compromesso da alcun trattamento medico.

A tale scopo, l'autorità competente appone la data d'inizio del periodo di sospensione di sei mesi nella prima colonna della parte III della sezione IX del duplicato del documento di identificazione e completa la terza colonna.

Se il documento di identificazione originale smarrito è stato rilasciato da un organismo emittente di un paese terzo, il duplicato del documento è rilasciato da tale organismo emittente e trasmesso al detentore. Tuttavia, il duplicato del documento di identificazione può essere rilasciato da un organismo emittente, che registra gli equidi nello Stato membro in cui si trova l'equide, se l'organismo emittente d'origine del paese terzo ha dato il suo consenso.

Gli equidi importati permanentemente provenienti da paesi terzi, devono essere inseriti in anagrafe entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle procedure doganali; ovviamente se i documenti non sono conformi, vanno regolarizzati ed inserite le informazioni in BDE.

In questo caso, l'equide è classificato nella parte II della sezione IX del duplicato del documento di identificazione come non destinato alla macellazione per il consumo umano e l'indicazione riportata nella base di dati.

Se il documento di identificazione smarrito è stato rilasciato da un organismo emittente che non esiste più, il duplicato del documento è rilasciato da un organismo emittente dello Stato membro in cui si trova l'equide.

Se la rimozione di un transponder o di un altro marchio di un equide nato nella Comunità è confermata, l'organismo emittente rilascia un documento di identificazione sostitutivo.

In tutti i casi di perdita dell'equide, il detentore restituisce il documento di identificazione all'organismo emittente appropriato entro trenta giorni dalla perdita dell'animale.

4-MOVIMENTI E TRASPORTO DEGLI EQUIDI

Il documento di identificazione accompagna in qualsiasi momento gli equidi registrati e gli equidi da allevamento e da reddito.

In deroga a quanto esposto sopra, non è necessario che il documento di identificazione accompagni l'animale quando:

a) sono in stalla o al pascolo e il documento di identificazione può essere esibito senza indugio dal detentore;

b) sono temporaneamente in movimento a piedi;

c) durante la transumanza degli equidi verso o da pascoli estivi e i documenti di

identificazione possono essere esibiti nell'azienda di partenza;

d) non sono svezzati e accompagnano la madre o la nutrice;

e) quando partecipano a un addestramento o a una prova per un concorso o una manifestazione che richiede che lascino il luogo del concorso o della manifestazione;

f) sono movimentati o trasportati in una situazione di emergenza relativa agli equidi stessi o all'azienda in cui sono detenuti.

la necessità del Veterinario Ufficiale di svolgere ulteriori, e concomitanti con le macellazioni, compiti di controllo su altri impianti di competenza.

5- SOSPENSIONE DEI DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE AI FINI DEI MOVIMENTI

Il veterinario ufficiale sospende la validità del documento di identificazione ai fini dei movimenti, apponendo la dicitura appropriata nella sezione VIII di esso, quando l'equide è detenuto in un'azienda o proviene da un'azienda che:

a) è oggetto di una misura di divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 90/426/CEE (relativo a Morva, Durina, Encefalomielite equina, Rabbia, Stomatite vescicolosa, Carbonchio ematico);

b) è situata in uno Stato membro o in una parte di uno Stato membro non indenne da Peste equina.

6-BENESSERE DURANTE IL TRASPORTO

Il trasporto di equidi per finalità culturali, ludiche, sportive e simili, da

parte dei proprietari o dei componenti il nucleo familiare, poiché trattasi di trasporti effettuati al di fuori di qualunque ragione commerciale, riguardante inoltre animali d'affezione al seguito del proprietario, non rientrano nel campo di applicazione del reg. 1/2005 come previsto all'art.1 dello stesso regolamento.

In questi casi non vi è limite di percorrenza chilometrica.

Tuttavia si ribadisce che l'obiettivo principale del legislatore rimane il benessere degli animali durante il trasporto e per tale motivo, tutti coloro che trasportano equidi dovrebbero essere edotti sulle norme di carattere generale.

Relativamente ai requisiti dei mezzi di trasporto, questi ultimi devono essere concepiti, costruiti, mantenuti, usati in modo tale da evitare lesioni e sofferenze ed assicurare l'incolumità degli animali ed indipendentemente dalla durata del viaggio, devono proteggere gli animali da intemperie ecc.

Il documento che deve possedere il trasportatore in questi casi è un'auto-dichiarazione.

Tale auto-dichiarazione attesta la registrazione come trasportatore per conto proprio con identificazione dei veicoli e la vidimazione da parte del servizio veterinario della asl competente per territorio.

Per quanto riguarda i trasporti per conto terzi vale quanto previsto dal Reg. CE 1/2005 e che viene riportato di seguito:

a) Nel caso di viaggi inferiori alle 8 ore (12 ore per le tratte nazionali), sono necessari:

- Certificato di idoneità al trasporto, (relativa al conducente) rilasciata dalla asl competente in

seguito alla partecipazione al corso previsto;

- Autorizzazione del trasportatore, conforme all'allegato iii capo i (sempre rilasciata dalla asl competente);

- autocertificazione relativa al veicolo che deve essere presentata in concomitanza alla richiesta per l'autorizzazione precedente.

b) nel caso di viaggi superiori alle 8 ore (sempre 12 ore per le tratte nazionali) sono richiesti i seguenti documenti:

- Certificato di idoneità del conducente;

- Autorizzazione del trasportatore, (conforme all'allegato iii capo ii);

- Certificato di omologazione del veicolo (conforme all'allegato iii capo iv) che deve essere presentata all'asl in concomitanza della richiesta di autorizzazione precedente.

In questo caso, sarà cura del servizio veterinario, eseguire un sopralluogo per verificare che il veicolo risponda ai requisiti richiesti, avvalendosi di una apposita checklist.

7-CERTIFICATI SANITARI INDISPENSABILI AI FINI DELLA MOVIMENTAZIONE

In ambito nazionale, qualsiasi movimento che preveda il trasferimento a titolo definitivo dall'azienda in cui è detenuto l'equide, è consentito previa compilazione della dichiarazione di provenienza (mod.4).

Questo certificato viene redatto in quattro copie e scorta l'animale fino a

destinazione, qualunque essa sia, macello o altra azienda.

Va precisato che la stessa procedura deve essere rispettata anche nel caso in cui l'equide lasci temporaneamente il luogo di detenzione, ad esempio per recarsi ad una manifestazione ippico-sportiva.

In quest'ultimo caso la dichiarazione di provenienza, scorta l'animale fino al rientro nel luogo di detenzione; non è però necessario riportare la movimentazione sul registro di carico e scarico degli animali.

Secondo la direttiva CE n°156 del 30 novembre 2009 , relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi da paesi terzi, in sostituzione al mod 4, i predetti animali devono essere scortati dall'attestato sanitario (allegato ii) se sono equidi registrati, oppure dal certificato sanitario (allegato iii) se sono equidi da allevamento, da produzione o da macello.

8-PIANI DI PROFILASSI E CRITERI IGIENICO SANITARI

Gli esami sierologici obbligatori previsti dall'attuale normativa riguardano unicamente quelli relativi all'Anemia infettiva equina (O.M.08/08/2010). Tutti gli equidi detenuti in regione Lombardia devono risultare negativi al test di Coggin, che deve essere ripetuto ogni due anni, tranne nel caso in cui l'equide si sposti anche temporaneamente in altre regioni dove il sopraccitato test è previsto con cadenza annuale o partecipi a fiere, mercati o concorsi ove sono previste norme più restrittive.

Laddove gli equidi vengono munti per la produzione di latte per il consumo umano (ciò riguarda soprattutto gli asini),

il latte crudo deve essere conforme ai requisiti previsti dal Reg.CE 853/2004 limitatamente alla CBT, la quale non deve superare il valore di 1500000 (media geometrica mobile calcolata su un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese) e gli animali devono essere sottoposti all'esame sierologico nei confronti della brucellosi.

9-REGISTRAZIONE DEI FARMACI

Prima di qualsiasi trattamento, il veterinario curante deve accertarsi dello status dell'equide , come indicato nella sezione IX, parte II del documento di identificazione.

Nel caso di equidi NON DPA, è sufficiente conservare la ricetta veterinaria per la durata della terapia, tuttavia negli impianti dove vengono allevati o custoditi professionalmente equidi, se le suddette strutture sono in possesso dell'autorizzazione a detenere scorte farmaci, gli obblighi della registrazione si considerano assolti, per il carico conservando la copia della ricetta e della documentazione di acquisto, mentre lo scarico deve essere riportato sul registro, solo qualora i farmaci utilizzati siano registrati anche per animali produttori di alimenti.

Per gli equidi DPA, è obbligatorio riportare i trattamenti terapeutici effettuati sul registro dei trattamenti o delle scorte del detentore.

Nel caso di un trattamento con farmaci ad uso improprio oppure con medicinali contenenti sostanze indispensabili al trattamento dell'equide elencate nel regolamento (CE) 1950/2006, il veterinario curante

inserisce nella parte III della sezione IX del documento di identificazione le informazioni richieste circa il prodotto medicinale utilizzato, apponendo la data dell'ultima somministrazione di tale prodotto, informando in questo modo il detentore della data a cui scadrà il periodo di attesa fissato in 180 giorni.

10-MACELLAZIONE E MORTE DEGLI EQUIDI

Gli equidi da allevamento e da reddito e gli equidi registrati possono, ad un certo momento della loro esistenza, diventare equidi da macello.

La carne dei solipedi è definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

A norma dell'allegato II, sezione III, punto 7 del sopraccitato regolamento, gli operatori dei macelli devono ricevere e verificare le informazioni relative alla catena alimentare precisanti l'origine, la storia e la gestione degli animali destinati alla produzione di alimenti.

Di conseguenza, il documento di identificazione che accompagna gli equidi da macello deve far parte di tali informazioni sulla catena alimentare ed il punto 8 del regolamento in oggetto specifica che gli stessi operatori del settore alimentare devono verificare i passaporti che accompagnano i solipedi domestici per assicurarsi che gli animali siano destinati alla macellazione per il consumo umano e consegnare il passaporto al veterinario ufficiale qualora vengano accettati per la macellazione.

A norma dell'allegato I, sezione II, capitolo III, punto 1 del regolamento (CE)

n. 854/2004, il veterinario ufficiale deve verificare che l'operatore del settore alimentare abbia adempiuto i propri obblighi per garantire che gli animali accettati per la macellazione in vista del consumo umano siano adeguatamente identificati.

In deroga a quanto sopra esposto, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di un equide da macello non identificato, direttamente dall'azienda di nascita al macello all'interno dello stesso Stato membro, a condizione che:

a) l'equide sia di età inferiore a dodici mesi e la stella dentaria degli incisivi laterali decidui sia visibile;

b) la tracciabilità dall'azienda di nascita al macello sia ininterrotta;

c) nel corso del trasporto verso il macello l'equide sia identificabile individualmente

d) la partita sia accompagnata dalle informazioni relative alla catena alimentare di cui all'allegato II, sezione III del regolamento (CE) n. 853/2004, comprendenti un riferimento all'identificazione individuale.

Il controllo veterinario necessario per fornire le garanzie zoosanitarie a norma degli articoli 4 e 5 della direttiva 90/426/CEE può essere assicurato soltanto se l'azienda, come definita all'articolo 2, lettera a, di detta direttiva, è conosciuta dall'autorità competente.

Il veterinario ufficiale deve annotare in un registro il numero di identificazione o il numero del documento di identificazione dell'equide macellato: lo stesso documento di identificazione è invalidato con l'apposizione nella prima pagina di un timbro riportante la dicitura «non valido» e trattenuto presso lo stabilimento per 5 anni.

All'organismo emittente è trasmesso direttamente, oppure tramite il punto di contatto, un attestato contenente un riferimento al numero unico di identificazione a vita dell'animale indicante che l'equide è stato macellato, nonché la data della macellazione dell'animale.

Per impedire un successivo utilizzo fraudolento del transponder, si procede al suo recupero ed alla sua distruzione.

Quando il transponder non può essere recuperato su un animale macellato per il consumo umano, il veterinario ufficiale dichiara la carne o la parte della carne contenente il transponder impropria al consumo umano ai sensi dell'allegato I, sezione II, capitolo V, punto 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 854/2004.

Le misure sopra riportate, devono essere attuate sotto la supervisione di un veterinario ufficiale ogniqualvolta un equide sia macellato o abbattuto a fini di lotta contro una malattia. Alla morte dell'equide, sopravvenuta in circostanze diverse dalla macellazione in un macello, il documento di identificazione deve essere restituito all'organismo emittente dal servizio veterinario competente nell'ambito della sorveglianza sulla trasformazione degli animali morti, in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ed è necessario fare in modo che il transponder od ogni altro dispositivo utilizzato per verificare l'identità dell'equide non possano essere riutilizzati.

Ricordiamo che la carcassa di un equide rientra nei sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e quindi deve essere smaltita come tale.

BIBLIOGRAFIA

Direttiva 26 gennaio 1990 n.90/426 /CEE. Direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplina i movimenti di equidi in provenienza da paesi terzi.

Direttiva 90/427/CEE del 26 giugno 1990. Direttiva del Consiglio relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi.

Decisione 93/623/CEE del 20 ottobre 1993

Decisione della Commissione che istituisce il documento di identificazione (passaporto) che scorta gli equidi registrati.

Decisione 96/510/CEE del 18 luglio 1996, che stabilisce i certificati genealogici e zootecnici per l'importazione di animali riproduttori e di loro sperma, ovuli ed embrioni.

Decisione della Commissione del 22 dicembre 1999, recante modifica della Decisione della Commissione 93/623/CE concernente l'identificazione degli equidi da allevamento e da reddito.

D.Lvo 26 marzo 2001, n.146. Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.

Reg. CE 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

D.Lgs 16 marzo 2006 n. 158. Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.

D. Lgs 6 aprile 2006 n.193. Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari.

Reg. CE 1950/2006 del 13 dicembre 2006, che definisce, conformemente alla direttiva 2001/82 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un codice comunitario relativo ai prodotti medicinali per uso veterinario, un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi.

DM. 5 maggio 2006(MIPAAF). Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma15, L.1 agosto 2003 n.200).

D.M. 09/01/2007. Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi (D.M. 5 maggio 2006).

Circolare MIPAAF 16/aprile/2007, Oggetto: chiarimenti in merito all'anagrafe degli equidi.

Circolare MINSAL 21/dicembre/2007, Oggetto: Decreto Ministeriale 5 maggio 2006, Indicazioni relative alla identificazione degli equidi e alle modalità di gestione dello status di equide destinato alla produzione di alimenti per l'uomo e alla registrazione di trattamenti farmacologici.

Circolare MINSAL 4/febbraio/2008, Oggetto: anagrafe equidi-modifica definizioni orientamenti produttivi.

Circolare MINSAL 6/febbraio/2008, Oggetto: trasporto equidi in conto proprio per finalità sportive. Chiarimenti in merito al campo di applicazione del Reg. CE 1/2005.

Circolare MINSAL 7/aprile/2008, Oggetto: Reg. CE 1/2005-trasporto equidi in conto proprio, ulteriori chiarimenti.

Reg. CE n.504/2008 della Commissione del 6 giugno 2008, recante

attuazione delle Direttive 90/426/CE e 90/427/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi.

D.M. 29/11/2009 (MIPAAF, di concerto con il MINSAL). Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE.

Direttiva 2009/156/CE del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi.

Reg. CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.

O.M. 08/08/2010 Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi.

Decreto Legislativo 16/febbraio/2011 n. 29

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Reg. CE 504/2008 recante attuazioni alla direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE.